

COME DISFARE UNA NORMA: INCOMPLETEZZA INCOMPIUTEZZA INADEMPIUTEZZA

PAOLO DI LUCIA

ABSTRACT

Nel saggio, *Come disfare una norma: incompletezza incompiutezza inadempitezza*, l'Autore, muovendo dalla riflessione di Piero Calamandrei sulla incompiutezza della Costituzione italiana, distingue tre concetti di non-compiutezza di norme: “incompletezza”, “incompiutezza”, “inadempitezza”.

PAROLE CHIAVE

Incompletezza; incompiutezza; inadempitezza; lacune di costruzione; lacune di costrizione.

SOMMARIO

§ 0. Come disfare una norma; § 1. Tricotomia della non-compiutezza: incompletezza, incompiutezza, inadempitezza; § 1.1. Primo concetto di non-compiutezza: *incompletezza*; § 1.1.1. *Incompletezza* e lacune *logiche*; § 1.1.2. *Incompletezza* per esuberanza; § 1.1.3. *Incompletezza* quale predicato di *ordinamenti*; § 1.1.4. “Che cosa fare?” § 1.2. Secondo concetto di non-compiutezza: *incompiutezza*; § 1.2.1. *Incompiutezza* e lacune *praxeologiche*; § 1.2.2. Lacune *praxeologiche* di “costruzione”; § 1.2.3. *Incompiutezza* quale predicato di *norme*; § 1.2.4. “Come fare?”; § 1.3. Terzo concetto di non-compiutezza: *inadempitezza*; § 1.3.1. *Inadempitezza* e lacune *praxeologiche*; § 1.3.2. Lacune *praxeologiche* di “costrizione”; § 1.3.3. *Inadempitezza* quale predicato di *oggetti di normazione*; § 1.3.4. “Chi deve fare?” § 2. *Incompletezza*, *incompiutezza*, *inadempitezza*: tre *species* di un unico e stesso *genus*? *Bibliografia*.

Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond.

Un diritto è operante non di per sé, ma solo attraverso l'obbligo cui esso corrisponde.

Simone Weil, *L'enracinement*, 1949

0. COME DISFARE UNA NORMA

0.1. Il titolo della mia relazione (il quale, in inglese, sarebbe *How to Undo a Norm*) è duplicemente allusivo. Esso allude:

- (i) al titolo del saggio di Piero Calamandrei [1889-1956], *Come si fa a disfare una Costituzione*;
- (ii) al sintagma *How to Undo Things with Words*, che appare nel 2000 in due saggi sul fenomeno linguistico della controperformatività, rispettivamente, di Maria-Elisabeth Conte [1935-1998] e Amedeo Giovanni Conte [*1934].¹

Il primo a parlare di “come disfare una norma” è il giurista fiorentino Piero Calamandrei [Firenze, 21 aprile 1889-Firenze, 27 settembre 1956], nel celebre *Discorso sulla Costituzione* pronunciato il 26 gennaio 1955, davanti agli studenti milanesi presso la Società Umanitaria.²

Si sa che il cruccio di Calamandrei era l'inadempimento della Costituzione. Calamandrei la aveva chiamata già nel 1950 l'*Incompiuta*, con evidente allusione alla sinfonia n. 8 in si minore [*Die Unvollendete*, *L'incompiuta*] di Franz Peter Schubert [1797-1828].³

I termini che Calamandrei stesso usa sono quattro: ‘incompiutezza’, ‘inadempienza’, ‘inattuazione’, ‘inadempimento costituzionale’.

La denuncia di Calamandrei riguarda sia la parte *prima* della Costituzione italiana (diritti e doveri dei cittadini) relativa all'articolazione dei

1 Il sintagma ‘*How to Undo Things with Words*’, appare sia nel saggio (postumo) di Maria-Elisabeth Conte, *Pragmatica della controperformatività*, 2000, p. 66, sia nel saggio di Amedeo Giovanni Conte, *Controperformatività praxeonomica*, 2000, p. 94.

2 Al 1955 risalgono anche le *William James Lectures Delivered at Harvard University* di John Langshaw Austin, pubblicate postume con il titolo: *How to Do Things with Words*, 1962.

3 Cfr. Piero Calamandrei, *Mantener fede alla Costituzione*, 1950 (interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nelle sedute dell'1 e 2 aprile 1950 sulle misure restrittive delle libertà civili approvate dal governo il 18 marzo 1950).

diritti fondamentali, sia la parte *seconda* (ordinamento della repubblica) relativa all'architettura dello stato.

Ma che cos'è esattamente quell'incompiutezza che Calamandrei denuncia a proposito della Costituzione italiana del 1948? Di che cosa parla Calamandrei quando parla di "incompiutezza"? E poi: è il fenomeno della incompiutezza del quale parla Calamandrei un fenomeno unitario?

0.2. Calamandrei non formula una tipologia dell'incompiutezza. L'unità del fenomeno "incompiutezza" è evidenziata secondo Calamandrei da un *test* formale: la redazione di un catalogo degli articoli della Costituzione che non sono stati "tradotti in realtà", accanto a ciascuno dei quali sta scritto: "*non è vero*".

Egli scrive:

"Mi limito a dare una [...] specie di catalogo, atto a dare un saggio di quello che potrebbe riuscire una edizione "glossata" della Costituzione, nella quale, accanto a tutti gli articoli che non sono stati tradotti in realtà, si scrivesse in margine, in rosso, la glossa *non è vero*."⁴

Sono 11 gli esempi espliciti di "glossa *negativa*" enumerati da Calamandrei. Cito il primo.

Scrivo:

"L'art. 13 della Costituzione dice "La libertà personale è inviolabile. [...] *Non è vero*: sono ancora in vigore gli istituti dell'ammonizione e del confino (art. 164 ss., art. 180 ss. della legge di Pubblica sicurezza) per i quali organi amministrativi alle dipendenze del potere esecutivo [...] possono imporre all'ammonito l'obbligo di non abbandonare la sua dimora [...] o al confinato l'obbligo di risiedere in una località determinata".⁵

4 Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), riedizione in Piero Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*, 1995, p. 57.

5 Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), riedizione in Piero Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*, 1995, p. 57.

0.3. Muovendo dalla fenomenologia di Calamandrei, senza pretese di completezza, proporrò una triade di concetti di non-compiutezza che chiamerò:

- (i) “incompletezza”;
- (ii) “incompiutezza”;
- (iii) “inadempitezza”.

Tre termini (‘incompletezza’, ‘incompiutezza’, ‘inadempitezza’) corradicali: ad essi è comune la radice che appare in verbi che significano “compiere” e/o “riempire” e/o “adempire” (greco *πίμπλημι*, latino *complere*, inglese *to fill*, inglese *to fulfill*, tedesco *erfüllen*); in aggettivi che significano “pieno” (greco *πλήρης*, inglese *full*, tedesco *voll*, latino *plenus*); in sostantivi che significano “completezza” (castigliano *pleni-tud*, tedesco *Vollständigkeit*, polacco *zupelność*).⁶

1. TRICOTOMIA DELLA NON-COMPIUTEZZA: INCOMPLETEZZA, INCOMPIUTEZZA, INADEMPIUTEZZA

1.1. Primo concetto di non-compiutezza: *incompletezza*

La prima forma di non-compiutezza che distinguo è una sorta di *incompletezza*.

1.1.1. *Incompletezza* e lacune *logiche*

Questa prima forma di non-compiutezza che chiamo “incompletezza” si dà quando per effetto della promulgazione d’una nuova norma (d’una nuova Costituzione) si genera nell’ordinamento giuridico un vuoto, una lacuna. Qui l’ordinamento è *unvollständig*.

⁶ Secondo Franco Rendich (*Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Indoeuropeo-Sanscrito-Greco-Latino*, 2010, p. 247), il sanscrito *pūrṇa* (pieno), il greco *pléos*, il latino *plenus* derivano dalla radice *pṛ*, *pur*, *prā* che ha il significato di “far giungere [ṛ] ciò che è puro [p]”, “riempire”. Scrive Rendich: “La radice *pr*, forma debole di *pṛ* significò “preservare”, “proteggere”, “salvare”. Da essa [...] derivarono le parole latine *portus* “porto” e *porta* “porta”, di cui la prima indica la capacità [-tus] di “proteggere” e la seconda il fatto [-ta] di “liberare da”, “salvare” e, come traslato, “lasciar passare”. Nelle forme secondarie *pṛ*, *prā*, e *pūr* essa esprime il concetto di “riempire” e di “pieno”, perché i cibi e le bevande erano destinate a riempire i contenitori in cui essere conservati solo se fossero stati “puri”.”

Vediamone una esemplificazione in Calamandrei:

L'art. 13 dice:

“La libertà personale è inviolabile. [...] *Non è vero*: sono ancora in vigore gli istituti dell'ammonizione e del confino (art. 164 ss., art. 180 ss. della legge di Pubblica sicurezza), per i quali organi amministrativi possono imporre all'ammonito l'obbligo di non abbandonare la sua dimora [...] o al confinato l'obbligo di risiedere in una località determinata.”⁷

Ora l'incompletezza della quale parla Calamandrei in questo passo consiste nella presenza di una lacuna *logica*, ossia di un vuoto derivante dalla presenza di norme incompatibili (in particolare, l'art. 13 della Costituzione italiana e gli artt. 164 ss. e 180 ss. del Regio Decreto del 1931). Essa è dunque una sorta di *incoerenza*.

Per questo motivo, tale incompletezza non è assimilabile alla tradizionale incompletezza *axiologica* che v'è nel caso di una lacuna *axiologica*, ossia di una lacuna relativa ad un parametro estrinseco all'ordinamento (sia esso la realtà soggiacente all'ordinamento, sia esso il dover essere trascendente l'ordinamento)⁸.

1.1.2. Incompletezza *per esuberanza*

La lacuna *logica*, a differenza della lacuna *axiologica*, evoca una forma di non-compiutezza dell'ordinamento che, con una espressione felice, Francesco Carnelutti chiamava *incompiutezza per esuberanza* e che Carnelutti stesso contrapponeva alla *incompiutezza per deficienza*.

Scrive Francesco Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, 1951:

“Il problema della compiutezza presenta due facce, diritto e rovescio della medaglia: la sua espressione *positiva* riguarda l'*esuberanza*; la sua espressione *negativa* riguarda invece la *deficienza* di comandi dell'ordinamento. Se l'ordinamento fosse perfetto, non potrebbe mai contenere né più né meno di quello che occorre per la composizione dei conflitti nella società, a cui si riferisce. Si rifletta, a questo proposito, che l'ipotesi dell'*esuberanza* si risolve nella esistenza di comandi diversi per un medesimo conflitto, perché, se fossero identici, la pluralità sarebbe apparente, e in re-

⁷ Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), riedizione in Piero Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*, 1995, p. 57.

⁸ Amedeo Giovanni Conte, *Completezza*, 1988, p. 139.

altà esisterebbe un comando solo; ma è chiaro che più comandi diversi per un medesimo conflitto si annullano l'un l'altro, onde l'esuberanza finisce per sboccare nella loro deficienza.”⁹

Domandiamoci ora di che cosa si predichi esattamente questa *incompletezza*.

1.1.3. Incompletezza quale predicato di *ordinamenti*

La prima forma di non-compiutezza che ho distinto, l'*incompletezza* (per esempio, l'incompletezza dell'ordinamento italiano per incompatibilità dell'art. 1 della Cost. con gli articoli del Regio decreto del 1931), non è propriamente un difetto *della singola norma*, ma di quell'intero del quale la norma (per esempio la Costituzione) è parte: “*dell'ordinamento preso nel suo complesso*”.

Ad essere incomplete sono le norme non *uti singulae*, ma le norme *uti universae*.

Domandiamoci ora quali siano le conseguenze di questa *incompletezza*.

1.1.4. “Che cosa fare?”

1.1.4.1. La lacuna *logica*, esemplificata dal passo di Calamandrei che ho citato, genera un interrogativo cruciale: *Che cosa fare?*

Consideriamo l'esempio della lacuna logica relativa al diritto di scioperare. In virtù dell'art. 40 della Costituzione italiana è riconosciuto il diritto di scioperare, ma in virtù dell'art. 502 del Codice penale italiano lo sciopero è vietato per fini contrattuali. (“Serrata e sciopero per fini contrattuali”). La norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 maggio 1960, n. 29.)

Per effetto della emanazione della norma costituzionale all'agente è sia permesso scioperare, in base alla Costituzione, sia vietato scioperare (per fini contrattuali), in base al codice penale.

1.4.1.2. Tuttavia, si noti che, per l'agente, una via d'uscita è possibile: astenersi dallo scioperare.

Mentre l'*agente* non ha due doveri congiuntamente inadempibili, invece ha due doveri congiuntamente non adempibili, il *giudice*.

⁹ Francesco Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, 1951, pp. 78-79.

Il giudice che debba decidere sul caso di un agente che abbia partecipato allo sciopero non può giudicare simultaneamente sia secondo il permesso (la Costituzione) sia secondo il divieto (il Codice penale). Secondo la Costituzione l'agente deve essere ritenuto innocente; secondo il codice penale l'agente deve essere ritenuto colpevole.

Siamo in presenza di quella specie di antinomia che Stefano Colloca ha chiamato recentemente antinomia *dikastica*: è impossibile per il giudice applicare entrambe le norme.

Secondo Colloca, nel caso di antinomia *dikastica*, ad essere incompatibili sono le *decisioni* del giudice, mentre nel caso di antinomia *proeretica*, l'altra specie di antinomia isolata da Colloca, ad essere incompatibili sono invece non le decisioni del giudice, ma i *comportamenti* dell'agente¹⁰.

Da colmare è in questo caso, dunque, il vuoto lasciato *nell'ordinamento*; nell'ordinamento e non nella norma, come avviene invece nella seconda ipotesi di non-compiutezza che esamino (§ 1.2.).

1.2. Secondo concetto di non-compiutezza: *incompiutezza*

Dalla *incompletezza* (§ 1.1.) si distingue una seconda forma di non-compiutezza che chiamerò *incompiutezza*.

1.2.1. *Incompiutezza* e lacune *praxeologiche*

Incompiutezza si dà quando una norma (una norma costituzionale) è priva di norme di attuazione. Qui l'ordinamento è *unvollendet* (così come la sinfonia di Schubert).

Vediamone una esemplificazione in Calamandrei:

“L'assemblea Costituente aveva incluso nella Costituzione le norme fondamentali sulla competenza (art. 134) e la composizione (art. 135) della Corte Costituzionale e sugli effetti delle decisioni (art. 136); ma, per la fretta di approvare il testo della Costituzione entro il 1947, aveva dovuto rinviare le altre disposizioni, ancora occorrenti per attuare praticamente il funzionamento della Corte, a una separata legge costituzionale e ad una legge ordinaria (art. 137, commi primo e secondo). La separata legge costituzionale fu approvata *in articulo mortis* dalla stessa Costituente (l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1); ma purtroppo fu lasciato al nuovo parlamento il compito di dettare con legge

¹⁰ Cfr. Stefano Colloca, *Antinomie proeretiche vs. antinomie dikastiche*, 2009, p. 445. Προαίρεσις ‘*prohairesis*’ significa, in greco, “scelta”; δικαστής ‘*dikastēs*’ significa “giudice”.

ordinaria “le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte”. Tra queste norme, da stabilire con legge ordinaria, ci dovevano essere quelle sulle modalità da seguire nella scelta dei quindici giudici della Corte, che secondo la Costituzione dovrebbero essere nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal parlamento in seduta comune e per un terzo dal presidente della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti).”¹¹

Mentre l'*incompletezza* che ho descritto nel § 1.1. consiste nella presenza di una lacuna *logica*, ossia un vuoto derivante dalla presenza di norme incompatibili, l'*incompletezza* esemplificata dal passo di Calamandrei appena citato, consiste nella presenza di una lacuna *praxeologica*. Ma che cosa è una lacuna *praxeologica*?

1.2.2. Lacune praxeologiche di “costruzione”

Nel lessico di Amedeo Giovanni Conte, le lacune *praxeologiche* consistono nell'assenza (in un ordinamento) d'una norma la quale (la validità della quale) sia (per quell'ordinamento) condizione necessaria di efficacia di un'altra norma (di un'altra norma che in quell'ordinamento è valida).

Il caso più frequente e tipico di lacuna *praxeologica* è la cosiddetta “lacuna di costruzione” [in polacco: *luka konstrukcyjna*].

Scrive Conte:

“Un nitido esempio di lacuna praxeologica mi è stato suggerito nel 1966 da Zygmunt Ziemiński. Se in un ordinamento i giudici sono elettivi, se per quell'ordinamento l'elezione dei giudici ha, come condizione necessaria di validità, la conformità alle regole costitutive dell'elezione stessa; se in quell'ordinamento non vi sono regole costitutive dell'elezione stessa, allora l'elezione dei giudici è in quell'ordinamento impossibile. (È un'impossibilità non deontica, ma aletica.)”¹²

Riprendo per esteso l'esempio di Ziemiński relativo alla Costituzione polacca del 1952:

“Selon l'article 50 de la Constitution de la République Populaire de Pologne du 22.VII.1952 les juges sont éligibles: la loi ordinaire déterminera

¹¹ Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), riedizione in Piero Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*, 1995, pp. 26-27.

¹² Amedeo Giovanni Conte, *Completezza*, 1988, p. 139.

le mode d'élection. Mais [...] aucune loi concernant l'élection des juges n'a été instituée depuis 1952 et les juges sont nommés par le Conseil d'État en application de lois instituées antérieurement. La Constitution a ordonné l'élection des juges, mais faute de règles d'organisation construisant cet acte, l'élection est impossible. Elle ne peut pas être organisée d'une façon quelconque, parce qu'elle doit être organisée selon les dispositions d'une loi, et cette loi n'existe pas. C'est un exemple typique d'une lacune de construction."¹³

Ed ecco come Ziemiński (*Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966) distingue l'ipotesi di lacuna per assenza di una norma di *costruzione* dalla ipotesi di lacuna per assenza di una norma di *azione*.

“[...] dans le domaine des règles d'organisation, le manque d'une certaine règle construisant un acte de caractère conventionnel a des conséquences tout à fait différentes de celles du manque d'une simple règle de conduite. À défaut d'une *règle de conduite*, un acte est *indifférent* au point de vue de la loi. À défaut d'une *règle d'organisation*, un acte de caractère conventionnel est *impossible*.”¹⁴

Il concetto di lacuna praxeologica di “costruzione” presuppone il concetto di “norma costruttiva” introdotto in nomologica dal maestro di Ziemiński: Czesław Znamierowski [1888-1967].

1.2.3. Incompiutezza quale predicato di *norme*

La seconda forma di non-compiutezza che distinguo, ossia l'incompiutezza per mancanza di una norma *costruttiva* (per esempio, l'incompiutezza della nostra Costituzione e della Costituzione polacca del 1952) è, a differenza della prima forma di non-compiutezza (incompletezza *per esuberanza*, nel lessico di Carnelutti), un difetto della singola norma (della norma *uti singula*), e non delle norme *uti universae* (non “dell'ordinamento preso nel suo complesso”).¹⁵

13 Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, pp. 41-42.

14 Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, pp. 42.

15 Norberto Bobbio, *Lacune del diritto*, 1963, p. 422.

Il vuoto generato dalla emanazione di una norma incompiuta è un vuoto lasciato nella norma stessa.¹⁶

Scrive Bobbio:

“Col nome di lacuna si suole indicare anche il vuoto all’interno di una norma, l’incompletezza non già dell’ordinamento, ma di una singola norma.”¹⁷

Domandiamoci ora quali siano le conseguenze della presenza di una lacuna *praxeologica* di “costruzione”.

1.2.4. “Come fare?”

A differenza della lacuna logica che genera l’interrogativo *Che fare?* la lacuna *praxeologica* genera un interrogativo nuovo: *Come fare?*

L’incompletezza riguarda qui pertanto non il “*Che cosa fare*”, ma il “*Come fare*” per rendere efficace la norma costituzionale.

1.3. Terzo concetto di non-compiutezza: *inadempitezza*

La terza forma di non-compiutezza che distinguo è l’*inadempitezza*.

1.3.1. *Inadempitezza* e lacune *praxeologiche*

Inadempitezza si dà quando ad essere insaturo, incompleto, è l’oggetto stesso della normazione. Di conseguenza, l’ordinamento è *unvollkommen*. Anche questa terza forma di non-compiutezza della norma è documentata in Calamandrei quando egli denuncia l’inadempitezza dei diritti sociali (esempi: il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione).

“La nostra Costituzione, mentre, nella parte in cui proclama i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, contiene una polemica contro il re-

¹⁶ Qui può essere illuminante il concetto di sinapsi (dal greco σύναψις ‘*synapsis*’) normativa. Il concetto di sinapsi normativa è oggetto della sintattica della validità, ossia di quella parte della nomologica che recentemente Riccardo Guastini (il quale tuttavia non impiega il termine ‘sinapsi’) ha chiamato la “sintassi del diritto”. Cfr. Riccardo Guastini, *La sintassi del diritto*, 2010.

¹⁷ Norberto Bobbio, *Lacune del diritto*, 1963, p. 422.

cente passato, contiene altresì, nella parte in cui afferma i cosiddetti “diritti sociali”, una polemica contro l’assetto economico della società presente, del cui rinnovamento, che la Costituente non ha avuto tempo di compiere essa stessa, ha tracciato un programma per l’avvenire, affidato alla fedeltà costituzionale del legislatore ordinario. Ma anche qui la fedeltà del legislatore ordinario è quasi interamente mancata.”¹⁸

Anche l’inadempitezza consiste, così come l’incompiutezza (§ 1.2.), nella presenza di una lacuna *praxeologica*.

Ma qual è la differenza tra *incompiutezza* e *inadempitezza*?

1.3.2. Lacune praxeologiche di “costrizione”

Sebbene anche l’inadempitezza consista nella presenza di una lacuna *praxeologica*, la lacuna deriva qui non dall’assenza di una norma di *costruzione*, come nel caso più tipico di lacuna *praxeologica*, ma dall’assenza di una norma di *costrizione*¹⁹: una norma di *azione* che determina doveri e obblighi correlativi al diritto sociale statuito.²⁰

1.3.3. Inadempitezza quale predicato di *oggetti della normazione*

Con l’inadempitezza ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo: diverso sia dall’*incompletezza* sia dalla *incompiutezza*: non si tratta di una incompletezza dell’ordinamento nel suo complesso, né di una incompiutezza della singola norma (della norma *uti singula*), ma di una insaturazione, d’una insaturatezza (*Ungesättigtheit*), che si colloca al di sotto della soglia della norma, nella struttura stessa dell’*oggetto della normazione*.

Domandiamoci, anche ora, quali siano le conseguenze della presenza di una lacuna *praxeologica* di “costrizione”.

18 Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), riedizione in Piero Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*, 1995, pp. 72-73.

19 Sulla contrapposizione “costruzione vs. costrizione” cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Dimensioni di libertà*, 2002.

20 Il fenomeno che ho chiamato “lacuna praxeologica di costrizione” è al centro della riflessione di Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, vol. I, pp. 198-201. Cfr. anche Luigi Ferrajoli, *Intorno ai “Principia iuris”. Questioni epistemologiche e questioni teoriche*, 2010, pp. 272-276.

1.3.4. “Chi deve fare?”

A differenza della lacuna *logica* che genera l'interrogativo *Che fare?*, e della lacuna *praxeologica di costruzione* che genera l'interrogativo *Come fare?*, la lacuna *praxeologica di costrizione* genera l'interrogativo: *Chi deve fare?* Una prefigurazione del concetto di inadempientezza (lacuna *praxeologica di costrizione*) si può leggere in uno dei massimi studiosi di nomologica, Herbert Spiegelberg [1904-1990], nell'opera *Gesetz und Sittengesetz*, 1935:

“senza che alcun obbligo sia imposto e senza che nessuna autorizzazione sia conferita ai cittadini e all'autorità, le statuizioni costitutive [*Gestaltungsgesetze*] sono concepibili dal punto di vista logico, ma non avrebbero senso dal punto di vista pratico. Se queste leggi non sono integrate da doveri di comportamento e da autorizzazioni ad agire, l'ordinamento giuridico è incompiuto. Ma l'incompiutezza pratica (e la correlativa necessità di integrazione) delle statuizioni costitutive non compromette la loro compiutezza di proposizioni logiche (compiutezza che v'è se non sono prive di elementi come soggetto e predicato). Le statuizioni costitutive necessitano di una integrazione in un senso analogo al senso in cui una domanda necessita una risposta, e le premesse di una conclusione”²¹.

2. INCOMPLETEZZA, INCOMPIUTEZZA, INADEMPIUTEZZA: TRE SPECIES DI UN UNICO E STESSO GENUS?

2.1. Concludo la mia analisi con una domanda:

Sono le tre forme di non-compiutezza che ho distinto (incompletezza, incompiutezza, inadempientezza) tre *species* di un unico e stesso *genus*?

2.2. La mia risposta è negativa

Le tre forme di non-compiutezza che ho distinto si predicano di almeno tre oggetti distinti ed eterogenei:

- (i) l'*incompletezza* si predica dell'ordinamento, delle norme *uti universae*;
- (ii) l'*incompiutezza* si predica della singola norma, della norma *uti singula*;
- (iii) l'*inadempientezza* si predica non delle norme *uti singulae*, non delle norme *uti universae*, ma dell'*oggetto stesso della normazione*.

²¹ Herbert Spiegelberg, *Gesetz und Sittengesetz*, 1935, pp. 55-56 (tr. it.: p. 115).

BIBLIOGRAFIA

AUSTIN, JOHN LANGSHAW, *How to Do Things with Words*. Edited by James Opie Urmson. Oxford, Oxford University Press, 1962.

BOBBIO, NORBERTO, *Lacune del diritto*. In *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1963, vol. IX, pp. 419-424.

CALAMANDREI, PIERO, *La Costituzione e le leggi per attuarla*. In: *Dieci anni dopo: 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*. Bari, Laterza, 1955, pp. 212-316. Riedizione in Piero Calamandrei, *Questa nostra Costituzione*. Introduzione di Alessandro Galante Garrone. Milano, Bompiani, 1995.

CALAMANDREI, PIERO, *Mantenere fede alla Costituzione*. Interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nelle sedute dell'1 e 2 aprile 1950 sulle misure restrittive delle libertà civili approvate dal governo il 18 marzo 1950. Pubblicato in *Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1950. Discussioni* (Roma), vol. XI, 1950, pp. 16832-16838; 16911-16912. Riedizione in Piero Calamandrei, *Opere giuridiche*. A cura di Mauro Cappelletti. Napoli, Morano, vol. X con presentazione di Paolo Barile, 1985, pp. 522-535.

CARNELUTTI, FRANCESCO, *Teoria generale del diritto*. Terza edizione emendata e ampliata. Roma, Società Editrice del "Foro Italiano", 1951.

COLLOCA, STEFANO, *Antinomie proeretiche vs. antinomie dikastiche*. In "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 86 (2009), pp. 441-447.

CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*. Torino, Giappichelli, 1962. Seconda edizione in Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 71-302.

CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Completezza*. In: *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*. Torino, UTET, 1988, vol. III, pp. 138-141.

Conte, Amedeo Giovanni, *Dimensioni di libertà*. In Paolo Di Lucia/Felice Mercogliano (eds.), *Lezioni Emilio Betti. Camerino 2001-2005*. Napoli, Satura, 2006, pp. 5-21.

CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Controperformatività praxeonomica*. In *marginie a Maria-Elisabeth Conte, Pragmatica della controperformatività*. In: Angiola Filipponio (ed.), *Ricerche praxeologiche*. Bari, Adriatica Editrice, 2000, pp. 89-102.

CONTE, MARIA-ELISABETH, *Pragmatica della controperformatività*. In: Angiola Filipponio (ed.), *Ricerche praxeologiche*. Bari, Adriatica Editrice, 2000, pp. 59-88.

CONTE, MARIA-ELISABETH, *Vettori del testo*. A cura di Federica Venier e Domenico Proietti. Roma, Carocci, 2010.

FERRAJOLI, LUIGI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*. Roma-Bari, Laterza, 2007, vol. I.

FERRAJOLI, LUIGI, *Intorno ai "Principia iuris". Questioni epistemologiche e questioni teoriche*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*. Milano, LED, 2011, pp. 235-292.

GUASTINI, RICCARDO, *Lacune del diritto*. In *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*. Torino, UTET, 1994, vol. X, pp. 269-278.

GUASTINI, RICCARDO, *La sintassi del diritto*. Torino, Giappichelli, 2010.

LORINI, GIUSEPPE/PASSERINI GLAZEL, Lorenzo (eds.), *Filosofie della norma*. Torino, Giappichelli, 2012.

MARTEWICZ, JAKUB, *Il quadruplice contributo di Zygmunt Ziemiński alla filosofia della norma*. In "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 85 (2008), pp. 701-717.

RENDICH, FRANCO, *Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Indoeuropeo-Sanscrito-Greco-Latino*. Roma, Palombi, 2010.

SPIEGELBERG, HERBERT, *Gesetz und Sittengesetz. Strukturanalytische und historische Vorstudien zu einer gesetzfreien Ethik*. Zürich, Max Niehans, 1935. Traduzione italiana (parziale) di Paolo Di Lucia: *Leggi costitutive*, in Uberto Scarpelli/Paolo Di Lucia (ed.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 115-117.

ZIEMIŃSKI, ZYGMUNT, *Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et le méthodes utilisées pour les combler*. In "Logique et Analyse", 9 (1966), pp. 38-51.

WEIL, SIMONE, *L'Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain*. Paris, Gallimard, 1949. Traduzione di Franco Fortini: *La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*. Con uno scritto di Giancarlo Gaeta. Milano, SE, 1990.

PAOLO DI LUCIA

Professore ordinario di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Milano.